

Perdite su crediti

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

*Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento intendiamo parlarvi della deduzione delle perdite su crediti.*

Premessa

L'articolo 101, comma 5, Tuir, contiene le regole che devono essere seguite per la deduzione delle perdite su crediti, individuando in buona sostanza tre fattispecie:

1. Una regola di **carattere generale**, secondo cui le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi;
2. Una prima deroga per i crediti vantati verso **debitori assoggettati a procedure concorsuali**, o nei confronti **di imprese che hanno concluso degli accordi di ristrutturazione dei debiti** omologato a norma dell'articolo 182-bis della legge fallimentare. La stessa disposizione normativa precisa quando un'impresa si considera assoggettata ad una procedura concorsuale, individuando il momento in cui i predetti elementi certi e precisi si considerano soddisfatti nella data della sentenza di fallimento, o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, o del decreto di omologa

dell'accordo di ristrutturazione del debito, o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

- una seconda deroga prevista per i **crediti di "modesto" importo**, per i quali una volta decorso il termine di sei mesi rispetto alla scadenza di pagamento si presumono esistenti gli elementi certi e precisi per la deduzione della relativa perdita. A tal fine, l'articolo 101, comma 5, Tuir considera di modesta entità i crediti di importo non superiore a euro 2.500 (ovvero 5.000 per le grandi imprese, intendendosi per tali quelle con un volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro).

Elementi certi e precisi

Il Legislatore tributario ammette in ogni caso la deducibilità di perdite che si possano considerare definitive e dimostrate da elementi certi e precisi. La prassi ministeriale, con la circolare n. 26/E/2013, ha ritenuto sussistere il presupposto per la deducibilità nei seguenti casi:

- decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore;
- denuncia di furto d'identità da parte del debitore ex articolo 494, c.p.;
- nell'ipotesi di persistente assenza del debitore ai sensi dell'articolo 49, cod. civ..

Sono inoltre considerati sufficienti elementi di prova ai fini della deducibilità della perdita tutti i documenti attestanti l'esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo), sempre che l'infruttuosità delle stesse risulti, anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva.

Altri elementi di prova a sostegno dell'irrecuperabilità del credito sono rappresentati dalla documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell'**impossibilità di adempiere per un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale** e che, pertanto, è sconsigliata l'instaurazione di procedure esecutive.

In questi casi **assumono rilevanza le lettere dei legali incaricati della riscossione del credito** (Corte di Cassazione, sentenza n. 3862/2001) o **le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti di cui all'articolo 115, Tulp** a condizione che nei suddetti documenti **siano esplicitate nel dettaglio le attività di recupero poste in essere** e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale del debitore.

Infine, la circolare n. 26/E/2013 ricorda che, in ipotesi di crediti commerciali di modesto importo, oltre a quanto previsto specificatamente dall'articolo 101, comma 5, Tuir si può prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali in considerazione dell'eccessiva onerosità dell'azione di recupero rispetto al valore del credito.

In questi casi è consigliabile conservare le lettere del legale in cui si afferma l'antieconomicità del recupero del credito considerata la situazione patrimoniale del debitore.

Crediti soggetti a procedure concorsuali

Il comma 5 dell'articolo 101, Tuir, specifica che **sono deducibili le perdite su crediti** se "il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, L.F. o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), L.F. o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Secondo la circolare n. 26/E/2013 **il momento a decorrere dal quale tali perdite possono essere considerate componente negativa di reddito, corrisponde alla data della sentenza o del provvedimento di ammissione alla specifica procedura o del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione.**

Se ne desume pertanto che **la valutazione della perdita non può essere arbitraria**, ma supportata, per esempio, dalla documentazione redatta dagli organi della procedura.

La mancata deduzione in tutto o in parte delle perdite fiscali dei crediti nell'esercizio in cui sussistevano i requisiti per la deduzione, non costituisce violazione del principio di competenza fiscale sempreché ciò non avvenga oltre il periodo di imposta in cui i crediti andavano cancellati in applicazione dei Principi contabili.

SCHEMA DI RIEPILOGO

Procedura concorsuale	Decorrenza
Fallimento	Data della sentenza dichiarativa di fallimento
Liquidazione coatta amministrativa	Data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
Concordato preventivo	Data del decreto di ammissione alla procedura
Amministrazione straordinaria	Data del decreto che dispone la procedura
Accordi di ristrutturazione dei debiti omologati	Data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione
Piano attestato di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera d), R.D. 267/1942	Data di iscrizione nel Registro delle Imprese dei piani attestati di risanamento

Crediti di modesta entità

L'articolo 101, comma 5, Tuir prevede espressamente che "gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

Il credito è considerato di **modesta** quando l'importo non è superiore a:

- **5.000 euro** per le imprese di più rilevanti dimensioni ovvero imprese che hanno conseguito un volume di affari non inferiore a 100.000 euro di cui all'articolo 27, comma 10, D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009;
- **2.500 euro** per le altre imprese.

Per quanto concerne la modesta entità la circolare n. 26/E/2013 ha precisato che:

- la modesta entità va individuata considerando il valore nominale del credito e prescindendo da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale;
- nell'ipotesi in cui l'impresa sia subentrata nella titolarità del credito per effetto di atti traslativi, occorre far riferimento al corrispettivo riconosciuto in sede di acquisto del

credito, essendo quest'ultimo il valore fiscalmente deducibile come perdita ai sensi dell'articolo 106, comma 2, Tuir;

- qualora il credito sia stato riscosso parzialmente dall'impresa creditrice, la verifica della modesta entità deve essere condotta assumendo il valore nominale del credito al netto degli importi incassati;
- il limite quantitativo della modesta entità deve essere effettuata considerando anche l'imposta sul valore aggiunto oggetto di rivalsa nei confronti del debitore;
- non assumono rilevanza, invece, gli interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento, poiché fiscalmente deducibili in maniera autonoma rispetto al valore del credito.

Sulla base di quanto chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate la verifica del limite quantitativo di 2.500 euro, ovvero 5.000 euro, deve essere effettuata in relazione al singolo credito corrispondente a ogni obbligazione posta in essere dalle controparti. Non rileva, quindi, la circostanza che in capo al medesimo debitore sussistano più posizioni creditorie.

In altre parole, come esposto dagli esempi della citata circolare, nel caso in cui al termine del periodo d'imposta si abbia nei confronti di un medesimo debitore 2 crediti scaduti da almeno 6 mesi con un valore nominale pari a 2.000 euro e 2.400 euro per la verifica del limite quantitativo si deve tener conto del singolo credito. Pertanto per entrambi i crediti risulta rispettato il requisito della modesta entità, senza necessità di verificare che la somma del valore nominale dei 2 crediti (pari a 4.400 euro) supererebbe il limite dei 2.500 euro stabilito dalla norma. Ciò è applicabile, però, in presenza di obbligazioni riconducibili a rapporti giuridici autonomi e non anche nella diversa ipotesi in cui l'obbligazione derivi da un rapporto giuridico unitario tra le controparti.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Questo accade, per esempio, in presenza di **contratti di somministrazione**, nel qual caso la verifica della modesta entità deve avere come riferimento il saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno 6 mesi al termine del periodo d'imposta riconducibile allo stesso debitore e al medesimo rapporto contrattuale. La circolare fa esplicito riferimento al saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno 6 mesi.

Nell'ipotesi in cui al termine del periodo di imposta a fronte di un contratto di somministrazione vi siano 2 crediti scaduti da almeno 6 mesi di importo pari a 3.000 euro e 1.500 euro e un credito di 2.000 euro scaduto da meno di 6 mesi la verifica della modesta entità vada effettuata considerando il saldo dei 2 crediti scaduti da 6 mesi e non anche il credito (2.000 euro) per il quale non risulta ancora decorso il termine dei 6 mesi.

Esercizio di deducibilità del credito

In base a quanto previsto dall'articolo 109, Tuir la perdita del credito è deducibile nell'esercizio in cui trova imputazione a Conto economico. Come per i crediti vantati verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, anche per i crediti di "modesto importo", il comma 5-bis dell'articolo 101, Tuir dispone che **la deducibilità della perdita è ammessa, a decorrere dalla scadenza dei 6 mesi, nel medesimo periodo di imputazione a bilancio**. È da ritenere che la scelta del periodo di imputazione dipenda dalla corretta applicazione dei Principi contabili.

Pertanto il termine dei 6 mesi rappresenta solo il momento a partire dal quale la perdita può essere dedotta. In altre parole qualora l'impresa, in coerenza con l'applicazione corretta dei Principi contabili, imputi la perdita nel Conto economico relativo ad un esercizio successivo a quello in cui maturano i 6 mesi dalla scadenza del credito, anche la deduzione fiscale deve essere rinviata a tale periodo d'imposta.

Distinti saluti